

Procedure di asta competitiva per la cessione al mercato di servizi di stoccaggio di gas naturale ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di seguito elencate si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 delle deliberazioni ARG/gas 193/10 e ARG/gas 29/11 le seguenti definizioni:
- a) **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
 - b) **corrispettivo** offerto unitario (di seguito: *cfix_{bid}*) è il valore, espresso in €/mc anno, offerto nelle procedure a mercato per ottenere l'assegnazione, per uno specifico un anno termico di stoccaggio, delle prestazioni e dei servizi relativi;
 - c) **corrispettivo d'accesso unitario** è il corrispettivo, espresso in €/mc anno, che un soggetto risultato aggiudicatario in esito alle procedure a mercato è tenuto a riconoscere al soggetto cedente con riferimento a ciascun mc di capacità di stoccaggio delle cui delle prestazioni e servizi sia risultato assegnatario;
 - d) **corrispettivo di utilizzazione unitario** (di seguito: *cvar*) è il corrispettivo, espresso in €/cent/mc, che un soggetto risultato aggiudicatario in esito alle procedure a mercato è tenuto a riconoscere al soggetto cedente per ogni mc movimentato nell'utilizzazione della capacità di stoccaggio delle cui delle prestazioni e servizi sia risultato assegnatario;
 - e) **procedure a mercato** sono le procedure di cui all'articolo 2 del presente provvedimento;
 - f) **regolamento delle procedure** è il regolamento disciplinante le procedure a mercato;
 - g) **soggetto aggiudicatore** è il soggetto che organizza e gestisce le procedure a mercato;
 - h) **soggetto cedente** è, con riferimento ai servizi e alle prestazioni relative alla capacità di stoccaggio del Piano Eni, Stogit Spa.

Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Le presenti procedure disciplinano la cessione al mercato dei servizi e delle prestazioni relative alla quota della capacità di stoccaggio del Piano Eni:
- a) ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 130/10, con riferimento alla capacità di stoccaggio del Piano Eni che risulti a qualsiasi titolo non assegnata;

- b) ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10, con riferimento alla capacità di stoccaggio del Piano Eni per cui i soggetti investitori abbiano sottoscritto il contratto di cui al comma 3 del medesimo articolo 7;
- c) ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10, con riferimento al 10% della capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie per un numero di anni pari al doppio di quelli per i quali ciascuna quota della Capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie è rimasta parte della CA.

Articolo 3

Organizzazione delle procedure a mercato

- 3.1 Il soggetto aggiudicatore conclude, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le procedure a mercato, relative all'anno termico di stoccaggio successivo.
- 3.2 Le procedure a mercato, così come disciplinate nel regolamento delle procedure, sono basate su aste competitive e prevedono:
 - a) la partecipazione alle procedure in qualità di soggetti acquirenti di tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di stoccaggio di modulazione;
 - b) la presentazione di offerte in busta chiusa. Con la possibilità di presentare offerte multiple, ciascuna contenente fino a 10 coppie prezzo-quantità;
 - c) che le offerte siano riferite al corrispettivo d'accesso unitario, prevedendo che il corrispettivo di utilizzazione unitario sia il medesimo previsto nei contratti di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 130/10;
 - d) che ai fini dell'individuazione delle offerte accettate, le offerte di acquisto siano ordinate in ordine decrescente per prezzo offerto, mentre quelle di vendita siano ordinate in ordine crescente per prezzo richiesto; e che siano accettate tutte le offerte che consentano di massimizzare la differenza tra quanto offerto in acquisto e quanto richiesto per la vendita, con ricorso al sorteggio in caso di offerte caratterizzate dal medesimo prezzo;
 - e) la presentazione delle offerte di vendita per le quantità massime di cui al comma 2.1, lettera b); è facoltà del soggetto investitore:
 - indicare un prezzo minimo di offerta;
 - presentare un'offerta anche per solo una parte di tali quantità;
 - f) la valorizzazione di tutte le offerte di acquisto accettate sulla base del prezzo che caratterizza l'offerta di acquisto accettata con prezzo offerto più basso tra tutte quelle presentate da tutti i partecipanti;
 - g) che nessun soggetto possa risultare assegnatario di quantità superiori alla somma di quelle di cui al comma 2.1, lettera a), e del 40% di quelle di cui al comma 2.1, lettere b) e c).
- 3.3 I quantitativi di cui al comma 2.1, lettere a) e b), sono posti in vendita da Stogit con l'indicazione di un prezzo minimo pari a 0 (zero).

Articolo 4
Diritti e obblighi relativi alle procedure a mercato

- 4.1 Ciascun soggetto assegnatario è tenuto a sottoscrivere con Stogit un apposito contratto per l'utilizzo dei servizi di stoccaggio.
- 4.2 Stogit adegua il proprio codice di Stoccaggio al fine di includere la definizione dei servizi di cui al comma precedente e lo invia all'Autorità per l'approvazione.
- 4.3 I servizi di cui al comma precedente sono uguali a quelli previsti nei contratti definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 130/10.
- 4.4 Il contratto di cui al comma 4.1 prevede che il soggetto assegnatario versi per il servizio un corrispettivo di accesso unitario determinato in esito alla procedura a mercato e un corrispettivo per l'utilizzazione pari al corrispettivo *cvar* di cui al comma 3.3 della deliberazione n. 29/11.
- 4.5 Ciascun soggetto investitore ha diritto a ricevere per le quantità di cui al comma 2.1, lettera b), al netto delle quantità di cui alla lettera c) del medesimo comma, la differenza tra:
- a) il valore assunto dal corrispettivo di accesso unitario determinato in esito alla procedura a mercato;
 - b) il valore assunto dal corrispettivo *cfix* previsto nel contratto stipulato dal medesimo soggetto per tali quantità.
- 4.6 Il soggetto cedente è tenuto a versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico:
- a) i proventi derivanti dalla cessione dei quantitativi di cui al comma 2.1, lettera c);
 - b) la differenza, se positiva, tra i proventi derivanti dalla cessione dei quantitativi di cui al comma 2.1, lettera a), e il corrispettivo *cfix* di cui al comma 3.1 della deliberazione n. 29/11.
- 4.7 Gli importi di cui al comma precedente sono destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione.
- 4.8 I quantitativi di cui al comma 2.1, lettera c), sono pari, in ciascun anno termico di stoccaggio, alla somma del 10% dei quantitativi di capacità di stoccaggio entrato in operatività, per un numero di anni pari al doppio di quelli per cui il soggetto investitore industriale si sia avvalso, con riferimento a ciascun metro cubo di tale capacità, delle misure transitorie fisiche di cui al comma 9, comma 1, del decreto legislativo n.130/10.

Articolo 5
Obblighi informativi in capo al soggetto aggiudicatore

- 5.1 Il soggetto aggiudicatore invia all'Autorità gli esiti delle procedure a mercato e li pubblica in forma aggregata.
- 5.2 Le informazioni a beneficio dell'Autorità di cui al comma precedente dovranno essere trasmesse mediante un messaggio di posta elettronica all'indirizzo mercati@autorita.energia.it avente per oggetto il testo: "Esiti procedure a mercato del decreto legislativo n. 130/10"

Articolo 6
Disposizioni transitorie e finali

- 6.1 Per l'anno stoccaggio 2011-2012 le procedure prevedono:
- a) la partecipazione alle procedure in qualità di soggetti acquirenti di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti da Stogit per l'accesso al servizio di stoccaggio;
 - b) la presentazione di offerte in busta chiusa, con la possibilità di presentare offerte multiple, ciascuna contenente fino a 10 coppie prezzo-quantità;
 - c) che le offerte siano riferite al corrispettivo d'accesso unitario, prevedendo che il corrispettivo di utilizzazione unitario sia il medesimo previsto nei contratti di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 130/10;
 - d) che ai fini dell'individuazione delle offerte accettate, le offerte di acquisto siano ordinate in ordine decrescente per prezzo offerto, mentre quelle di vendita siano ordinate in ordine crescente per prezzo richiesto; e che siano accettate tutte le offerte che consentano di massimizzare la differenza tra quanto offerto in acquisto e quanto richiesto per la vendita, con ricorso al sorteggio in caso di offerte caratterizzate dal medesimo prezzo;
 - e) la presentazione delle offerte di vendita per le quantità massime di cui al comma 2.1, lettera b); è facoltà del soggetto investitore:
 - indicare un prezzo minimo di offerta;
 - presentare un'offerta anche per solo una parte di tali quantità;
 - f) che siano previste due sessioni distinte delle procedure a mercato, con la possibilità per i soggetti venditori ed acquirenti di ripresentare le offerte prima della seconda sessione per i quantitativi non assegnati nella prima;
 - g) che nella prima di tali sessioni siano poste in vendita, unitamente ai quantitativi di cui al comma 2.1, lettera b), liberamente offerti in vendita dai soggetti investitori, i quantitativi di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma con un prezzo minimo di vendita (prezzo di riserva) pari al valore stimato dal soggetto realizzatore del corrispettivo *cfix* di cui al comma 3.1 della deliberazione n. 29/11 moltiplicato per un coefficiente compreso tra 1,2 e 1,5, determinato con estrazione a sorte in fase di determinazione degli esiti delle procedure a mercato.
 - h) la selezione e valorizzazione di ciascuna offerta di acquisto accettata nell'ambito della prima sessione sulla base del *cfix_{bid}*;
 - i) che nella seconda sessione i quantitativi di cui al comma 2.1, lettere a) e c), siano posti in vendita con un prezzo di riserva pari al valore stimato dal soggetto realizzatore del corrispettivo *cfix* di cui al comma 3.1 della deliberazione n. 29/11
 - j) la selezione e valorizzazione delle offerte di acquisto accettate di ciascun operatore partecipante nell'ambito della seconda sessione:
 - limitatamente a quantità corrispondenti a quelle delle offerte accettate del medesimo operatore nella prima sessione, sulla base del prezzo che caratterizza l'offerta di acquisto accettata con prezzo offerto più basso tra tutte quelle presentate da tutti gli operatori ed accettate nella seconda sessione; applicando la suddetta valorizzazione a partire dalle offerte accettate e caratterizzate da prezzo offerto più alto;

- per le quantità accettate nella seconda sessione in eccesso rispetto a quelle delle offerte accettate del medesimo operatore nella prima sessione, sulla base del $cfix_{bid}$;
 - k) che nessun soggetto possa risultare assegnatario di quantità superiori alla somma di quelle di cui al comma 2.1, lettera a), e del 40% di quelle di cui al comma 2.1, lettere b) e c).
- 6.2 Qualora, in esito alla seconda sessione delle procedure a mercato relative all'anno stoccaggio 2011-2012, i quantitativi di cui al comma 2.1, lettere a) e c) non risultino completamente assegnati, l'Autorità potrà definire ulteriori modalità per la loro cessione o utilizzazione al fine di massimizzare il valore della corrispondente capacità di stoccaggio.
- 6.3 Con riferimento all'anno stoccaggio 2011-2012, il prezzo di cui al comma 4.5, lettera a), è pari:
- c) al corrispettivo $cfix_{bid}$ minore tra quelli delle offerte di acquisto accettate, nel caso in cui il soggetto investitore abbia indicato un prezzo minimo di vendita positivo;
 - d) alla media dei corrispettivi $cfix_{bid}$, pesati sulle rispettive quantità accettate in acquisto, nel caso in cui il soggetto investitore abbia indicato un prezzo minimo di vendita nullo nonché con riferimento alla capacità assegnata al soggetto investitore industriale a titolo definitivo solo in esito alla seconda fase delle procedure di cui al comma 4.2 della deliberazione ARG/gas 13/10.
- 6.4 Il GSE predispose il Regolamento delle procedure a mercato nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente delibera e lo invia all'Autorità per l'approvazione, con riferimento alle procedure concorrenziali relative all'anno termico di stoccaggio aprile 2012-marzo 2013, e, in caso di modifiche al Regolamento delle procedure precedentemente approvato, entro il 20 dicembre dell'anno precedente all'anno stoccaggio cui le procedure concorsuali disciplinate dal Regolamento delle procedure oggetto di modifica si riferiscono. L'Autorità si pronuncia entro il termine ordinario di 30 giorni.
- 6.5 Il GSE pubblica tempestivamente sul proprio sito *internet* il Regolamento delle procedure approvato dall'Autorità.
- 6.6 Per l'anno termico di stoccaggio 2011-2012 il GSE si avvale di Stogit per l'esecuzione delle procedure a mercato. A tale fine Stogit predispose il relativo regolamento e lo trasmette all'Autorità entro il 15 aprile 2011.